



LE ARMI

I^a parte

Questo mese Tony Zanti, che da anni ormai cura le pagine della rubrica dedicata alla conoscenza delle armi ed al loro utilizzo, ci propone gli scritti di un Personaggio illustre: il Dott. Edoardo Mori. Di lui Zanti dice: "E' famoso per l'acutezza e l'arguzia delle sue argomentazioni, a volte in pieno dissenso con le scelte compiute da chi implementa le leggi sulle armi e chi poi dovrebbe essere sufficientemente informato da farle rispettare. Possiamo affermare, senza dubbio di smentita, che il Dott. Mori è il miglior conoscitore ed interprete delle leggi italiane sulle armi e il più grande difensore dei diritti del cittadino nel campo dell'acquisto, la detenzione e l'utilizzo legali delle medesime".
La parola al Dott. Mori!

PRESENTAZIONE

Queste poche pagine espongono in modo assolutamente sintetico, ma preciso, il diritto delle armi italiano. Ogni affermazione, se non ho fornito diversa indicazione, è basata su precise norme di legge, secondo l'interpretazione corrente e la prassi delle questure, ed è quindi incontestabile. Chi ritiene o afferma che le disposizioni sono diverse, è in errore e deve essere invitato ad informarsi meglio. Se insiste, rivolgetevi tranquillamente ad un suo superiore, perché siete dalla parte della ragione ed egli vi sta danneggiando.

Chi volesse sapere tutto sull'argomento, può consultare il mio Codice delle Armi e degli esplosivi, Editrice La Tribuna, in cui vi sono circa mille pagine di esposizione enciclopedica del diritto e della tecnica delle armi, e altrettante pagine di leggi.

I vari tipi di armi

Con il termine armi la legge si riferisce a:

Armi bianche:

spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non

approvate dal ministero. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate se di piccole dimensioni. Per la Cassazione sono armi i coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli oppure

Sono comuni tutte quelle non da guerra, ormai estremamente ridotte: armi a raffica, fucili d'assalto semiautomatici con elevata capacità di fuoco, pistole in calibro 9 parabellum; non esistono revolver da guerra.



acquistarli con porto d'armi e denunciarli, senza mai portarli. Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.

Armi da sparo:

fucili, pistole, lanciarazzi, sia a polvere da sparo che ad aria o a gas compressi.

Si distinguono giuridicamente in:


✓ A. da guerra o comuni:

✓ A. comuni sportive:

quelle classificate come tali dalla Commissione in appositi elenchi; sono lunghe o corte a canna rigata; i fucili da tiro a volo ricadono tra le armi da caccia, da cui non si distinguono.

✓ A. comuni da caccia:

tutte le armi lunghe utilizzabili per cacciare in Italia e cioè quelle lunghe a polvere, sia a canna liscia



semiautomatiche a canna rigata possano avere un caricatore contenente più di due colpi; è tesi che sconsiglio. Anche moschetti militari o fucili d'assalto demilitarizzati sono armi da caccia.

✓ **Armi lunghe:**

sono quelle la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e in cui la lunghezza totale è almeno 60 cm; corte sono quelle più piccole (Direttiva europea).


✓ **A. comuni in genere:**

tutte le altre, quali pistole da difesa, armi ad aria compressa non sportive, pistole lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia in Italia.



(purché il calibro non sia più grande del 12), che rigata; queste, se di calibro pari o inferiore a 5,6 mm devono impiegare una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. In pratica rimangono esclusi i calibri 22 a percussione anulare e il 22 Hornet. Sono da caccia i calibri 6 e 9 mm Flobert. Le armi devono avere al massimo tre canne o un caricatore che non possa contenere, sul terreno di caccia, più di due cartucce. I fucili a ripetizione manuale possono contenere nel caricatore più di due colpi. Alcuni ritengono che le armi





✓ **A. antiche:**

quelle di modello anteriore al 1890, anche se costruite dopo (ad es. revolver mod. 1889, anche se costruito nel 1920). Si tenga pre-

sente che:

- Le armi ad avancarica costruite fino al 1975 si considerano antiche (di solito è persino impossibile stabilire la data di produzione);

- Le armi ad avancarica (e quelle a retrocarica che riproducono modelli di armi anteriori al 1890) costruite dopo il 1975 si considerano armi comuni moderne (cosiddette **repli-**




che). Per alcuni tutte le armi a retrocarica che riproducono armi antiche, ma costruite dopo il 1890, sono repliche, ma è tesi irrazionale. Le armi antiche da sparo sono le uniche assoggettate ad un regime un po' diverso rispetto alle armi in genere: chi ne detiene più di otto deve richiedere licenza di collezione; chi ha questa licenza può vendere ed acquistare armi antiche, del genere per cui ha licenza, senza farne denuncia.

Le armi bianche antiche sono quasi sempre falsi moderni e conviene considerarle moderne!

✓ **A. liberalizzate:**

Tutte le repliche di armi ad avancarica monocolpo e le armi ad aria compressa od a gas di potenza non superiore a 7,5 Joule sono liberamente acquistabili presso gli armieri e non vanno denunciate, possono essere liberamente trasportate. Con esse si può sparare in qualsiasi luogo non aperto al pubblico e in



poligoni pubblici e privati. Quelle ad avancarica già detenute prima del 2000 sono liberalizzate senza alcuna formalità; per quelle ad a.c.

le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamen-

l'acquirente può eliminare senza conseguenze, salvo che usi l'oggetto per commettere reati.

Parti di armi:

sono parti essenziali di armi le canne, le carcasse, i fusti, i tamburi, le bascule, i caricatori (art. 19 L. 110/1975). Le norme europee vi aggiungono l'otturatore e, per assimilazione, i silenziatori. Non sono parti di armi quelle che potrebbero appartenere anche ad un'arma giocattolo o disattivata (calcio in legno, grilletto, minuterie). Non è parte il tamburo o il caricatore di un'arma a salve. Le parti essenziali di armi che non facciano parte di un'arma intera devono essere denunziate. Vanno denunziati i caricatori e le canne aggiuntive; queste devono anche recare un numero di matricola. Non sono parti di arma i riduttori di calibro.

Armi disattivate o inefficienti:

il ministero ha introdotto, forse in modo illegittimo, il controllo del Banco di Prova. Non sono armi proprie ai fini della legge penale, ma strumenti atti ad offendere con un regime particolare. Possono essere usate in poligoni pubblici o privati. Non si può sparare in campagna, perché è luogo aperto al pubblico, si può sparare in un giardino ben recintato. È vietato ovviamente cacciare con esse.

to o da uso scenico, o complemento di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non devono essere denunziate..

Strumenti atti ad offendere:

non sono armi, ma strumenti (art. 4 L. 110/1975): coltelli di qualsiasi genere e dimensione (vedi sopra per quelli a scatto), archi, balestre, fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro.

Questi strumenti sono liberamente acquistabili e trasportabili, possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria.

Non sono armi,

secondo la prassi della maggioranza delle questure e con piena logica,

Non sono né armi né strumenti, ma oggetti qualsiasi, le armi a salve, i giocattoli a forma di arma, le riproduzioni inerti di armi, le armi disattivate nelle parti essenziali, i giocattoli softair; questi oggetti sono liberi del tutto; se confondibili con armi vere, devono essere messi in commercio con un tappo o cerchio rosso sulla bocca della canna, che

un'arma si considera inefficiente in modo irreversibile quando sono rese inefficienti tutte le parti essenziali, è sufficiente che il ripristino sia impossibile con la normale attrezzatura di famiglia (chi ha migliore attrezzatura, può ricostruirsi i pezzi!). Non è necessario che il privato segua le procedure previste da circolari ministeriali. □

